

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
*Stabilimento di Vicenza*  
**ANNI 2010-2013**

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE  
E PREMIO DI RISULTATO  
2010-2013**



M.M.  
y  
Q  
W  
R  
S  
T  
U  
V  
X  
Y  
Z  
Col.  
P

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
 Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
 Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

## I N D I C E

	argomento	art
<b>Parte normativa</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>1</b>
	<b>INFORMAZIONI E RELAZIONI SINDACALI</b>	<b>2</b>
	<b>INQUADRAMENTO E PROFESSIONALITA'</b>	<b>3</b>
	<b>MODIFICA PUNTO a) ACCORDO 21.10.1997</b>	<b>4</b>
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>5</b>
	<b>MONTE ORE RSU</b>	<b>6</b>
	<b>RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</b>	<b>7</b>
	<b>ASPETTATIVA</b>	<b>8</b>
	<b>PART TIME</b>	<b>9</b>
	<b>PERMESSI ANNUI RETRIBUITI</b>	<b>10</b>
	<b>PERMESSI ANNI RETRIBUITI JOLLY</b>	<b>11</b>
	<b>MALATTIA</b>	<b>12</b>
	<b>MERCATO DEL LAVORO</b>	<b>13</b>
	<b>SALUTE E SICUREZZA</b>	<b>14</b>
<b>Agevolazioni</b>	<b>INDUMENTI DI LAVORO</b>	<b>15</b>
	<b>CESTINO TURNO NOTTURNO</b>	<b>16</b>
	<b>ANTICIPO STIPENDIO MESE</b>	<b>17</b>
	<b>ANTICIPO TFR</b>	<b>18</b>
<b>Parte economica</b>	<b>MATURAZIONE RATEI CIGO</b>	<b>19</b>
	<b>DISAGI, INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI</b>	<b>20</b>
	<b>PREMIO FEDELTA'</b>	<b>21</b>
	<b>PREMIO DI RISULTATO</b>	<b>22</b>
	<b>UNA TANTUM</b>	<b>23</b>
<b>Clausele finali</b>	<b>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</b>	<b>24</b>
	<b>QUOTA CONTRATTO</b>	<b>25</b>
	<b>DECORRENZA E DURATA</b>	<b>26</b>

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

Vicenza, 10 settembre 2010

In data odierna si sono incontrate

Le Acciaierie Valbruna S.p.A., rappresentate dal dr. Marco Alberto Milocco e dal rag. Cesare Fasolo

e

le Organizzazioni Sindacali rappresentate da Fiom CGIL, rappresentata dal sig. Giampaolo Zanni, Fim Cisl, rappresentata dal sig. Maurizio Montini, Uilm Uil, rappresentata dal sig. Carlo Biasin, unitamente alle RSU dello Stabilimento di Vicenza

**ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Accordo Integrativo Aziendale 2010-2013 si applica a tutto il personale dipendente della sede di Vicenza ad esclusione del personale con qualifica Dirigenziale.

**ART. 2 INFORMAZIONI E RELAZIONI SINDACALI**

a) Le parti confermano l'impegno a mantenere un sistema adeguato di relazioni sindacali basato su uno scambio preventivo d'informazioni tra la Direzione Aziendale, la RSU e le OO.SS Provinciali.

Le parti hanno pertanto convenuto che il Comitato Informativo Aziendale, istituito con i precedenti accordi, continuerà ad operare attraverso due 2 incontri annuali:

- un incontro entro il mese di febbraio, nel corso del quale la Direzione illustrerà i risultati conseguiti nell'esercizio precedente e formulerà le previsioni per l'esercizio in corso relativamente alla situazione di mercato, agli investimenti, all'occupazione, ai programmi di formazione, al decentramento produttivo, ai contratti di appalto, ai programmi produttivi, all'utilizzo di lavoro straordinario ed agli interventi programmati in materia di ambiente e sicurezza.
- Un incontro, entro il mese di luglio, per una verifica in merito alle previsioni formulate nell'incontro di febbraio.

b) Si conferma l'Incontro annuale congiunto con le Segreterie Provinciali di Vicenza e di Bolzano, unitamente alla RSU dello stabilimento di Vicenza ed alla segreteria della RSU dello stabilimento di Bolzano da tenersi nel mese di febbraio ed avente per oggetto l'informativa sulle scelte strategiche generali della Società sulla base degli elementi indicati al punto a).

c) In appositi incontri in sede aziendale saranno definiti:

- a 60 giorni dall'evento e comunque entro 45 giorni i ponti determinati da festività infrasettimanali,
- entro il 28 Febbraio le tre settimane di fermata estiva da collocarsi nel mese di agosto,
- entro il 15 maggio l'eventuale quarta settimana che sarà collocata in testa o in coda alle 3 settimane consecutive anche in considerazione delle diverse fasi del processo produttivo, in caso di mancata comunicazione di intende confermata la fermata di 4 settimane consecutive,
- entro il 31 ottobre la fermata di fine anno

d) in apposito incontro, da effettuarsi possibilmente entro il mese di Dicembre di ogni anno, la Direzione darà informazioni in merito alle principali strategie commerciali e alle prospettive produttive ed occupazionali dello stabilimento di Vicenza per il nuovo anno.

*[Handwritten signatures and initials]*

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

Il personale che, per esigenze produttive e/o di servizio non possa usufruire o non abbia usufruito della quarta settimana consecutiva in occasione della fermata estiva, potrà richiederla anticipatamente o successivamente alla fermata estiva con le modalità in atto per il godimento dei PAR nel limite complessivo previsto nel CCNL.

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine dei lavoratori extra comunitari, l'azienda accoglierà, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste in tal senso motivate dei singoli lavoratori di usufruire di periodo continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili nel limite complessivo annuo previsto dal CCNL.

E' confermato il gruppo di lavoro per le tematiche connesse alla Mensa Aziendale.

### **ART. 3 INQUADRAMENTO E PROFESSIONALITA'**

Le parti convengono sull'opportunità di concentrare nell'anno solare proposte ed interventi in tema di inquadramento professionale. Le richieste e proposte saranno presentate entro il 28 febbraio con incontri di verifica entro il 31 maggio. Le richieste e proposte eventualmente approvate saranno attuate con le mensilità di giugno e di novembre dello stesso anno. Agli incontri parteciperà una delegazione RSU per approfondire le richieste inoltrate, le considerazioni aziendali in merito alle richieste non accolte e le professionalità ed inquadramento anche di nuove figure professionali.

### **ART. 4 MODIFICA PUNTO a) ACCORDO 21.10.1997**

In merito a quanto previsto nell'accordo del 21.10.97 (Flessibilità dell'orario di lavoro - Parte 1a - Organizzazione del lavoro) le parti convengono che la relativa comunicazione alle RSU debba avvenire con almeno due settimane di preavviso dall'inizio dell'attivazione di nuove organizzazioni.

### **ART. 5 FORMAZIONE**


La Direzione conferma che attuerà gli interventi formativi che siano utili rispetto agli obiettivi di miglioramento della qualità del prodotto, all'inserimento di nuove tecnologie di produzione e in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica e d'aggiornamento professionale. A tal fine la Direzione del Personale, anche in rapporto alle disponibilità espresse dalla Commissione Paritetica Provinciale prevista dal CCNL, predispone annualmente un programma di massima delle attività formative. Tale programma, e le proposte che potranno avanzare gli RSU, sarà oggetto di confronto preventivo con la RSU, qualora da questa richiesto, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, relativamente a:

- l'analisi dei fabbisogni
- l'analisi delle figure professionali coinvolte
- gli interventi previsti per il personale di nuova assunzione, per il quale, oltre a quanto successivamente descritto si prevedono, laddove necessario e richiesto, corsi di lingua italiana per personale straniero.
- la conferma, per il personale di nuova assunzione con cadenza trimestrale, l'ora di incontro con la RSU concordata con la Direzione all'interno dell'orario di lavoro.

### **ART. 6 MONTE ORE RSU**

Si confermano le 2.500 ore da utilizzarsi secondo la prassi aziendale e che pertanto non comprendono le convocazioni di RSU da parte della Direzione. E' precisa responsabilità, in capo ad ogni singolo membro delle RSU, il segnalare al proprio responsabile e/o all'Ufficio del Personale, con precisione e tempestività, il tempo dedicato alle attività sindacali.

M. P.  
Gm  
4



**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

**ART. 7 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Il numero attuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza è definito al Capo V art. 18 comma 6) del Dlgs 626/94. Qualora gli organici scendano sotto le mille unità le parti si incontreranno in fase di rinnovo degli RLS per ridefinire il numero.

**ART. 8 ASPETTATIVA**

L'anzianità di servizio prevista dal CCNL quale condizione per poter usufruire dell'aspettativa non retribuita, viene confermata in anni 4 per tutte le causali previste dal CCNL. Al personale in aspettativa non retribuita per le causali di legge o di CCNL e su richiesta del medesimo, l'Azienda concederà un anticipo sul TFR già maturato nella misura massima mensile di 1000,00 euro (l'importo sarà riproporzionato per assenze inferiori al mese). Tale anticipo potrà essere concesso soltanto in assenza di vincoli sul TFR medesimo (es. pignoramenti, prestiti, etc.).

**ART. 9 PART TIME**

Ferma restando la normativa contrattuale vigente, la Direzione illustrerà alla RSU, su richiesta della medesima, le motivazioni che abbiano portato la mancata concessione di richieste di part-time e, sempre su richiesta della stessa, la Direzione darà informazioni circa il numero e la tipologia dei contratti part-time in essere.

**ART. 10 PERMESSI ANNUI RETRIBUITI**

Si conferma in 7 giorni il termine di preavviso per poter usufruire dell'istituto PAR e la durata minima di fruizione pari ad un'ora. Confermate le modalità di concessione e le altre disposizioni contrattuali e aziendali.

**ART. 11 PERMESSI ANNUI RETRIBUITI JOLLY**


Le parti si impegnano a stilare un programma di incontri mirato ad individuare, entro la fine del 2010, una regolamentazione che consenta sia il godimento del par jolly sia il rispetto dei programmi produttivi aziendali.

**ART. 12 MALATTIA**

Si conferma che, al personale dipendente che ne avanzi richiesta, sarà fornito il prospetto riepilogativo delle assenze per malattia intervenute negli ultimi 36 mesi.

Fermo restando quanto disposto dal CCNL in tema di trattamento e di diritto alla conservazione del posto di lavoro, la Direzione conferma la propria disponibilità ad esaminare casi particolarmente gravi e meritevoli di tutela.

a) Il riconoscimento della prima giornata di malattia coperta da certificazione medica emessa il giorno successivo sarà subordinato ad una dichiarazione del dipendente che attesti le ragioni che gli hanno impedito di essere sottoposto a visita medica nel primo giorno d'assenza dal lavoro.



**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

**ART. 13 MERCATO DEL LAVORO**

Fermo restando la centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le assunzioni con contratto d'inserimento ed impiego dei contratti di somministrazione ed a tempo determinato in ambito produttivo (qualifica operaia) avranno la seguente disciplina:

**Somministrazione:** inizio al 2° livello, se non viene trasformato in contratto di inserimento passaggio al 3° livello dopo 4 mesi di lavoro effettivo e durata max. 11 mesi nell'arco di un biennio; superato tale periodo il lavoratore sarà assunto con contratto a tempo indeterminato.

**Inserimento:** Assunzione al livello inferiore a quello della qualifica prevista a fine contratto con durata max. 12 mesi ed innalzamento al 70 % delle conferme minime di tali contratti inclusa la franchigia nei 12 mesi precedenti. Le parti confermano che, anche nel caso di assunzioni in ambito impiegatizio, il personale sarà assunto al livello inferiore a quello della qualifica prevista a fine contratto. Nei casi di mancata conferma è previsto un preventivo confronto con le RSU.

**Somministrazione + inserimento:** dopo 4 mesi di lavoro effettivo con contratto di somministrazione, la seguente assunzione con contratto d'inserimento non potrà avere durata superiore ai 9 mesi.

Le parti convengono che al personale assunto con contratto d'inserimento e con qualifica operaia addetto alla produzione saranno impartite complessivamente 16 ore di formazione, di cui 12 di formazione in aula da parte del personale qualificato (di cui 8 rivolte allo specifico tema della Sicurezza sul posto di lavoro e 4 alla conoscenza dell'azienda e degli elementi salienti relativi al rapporto di lavoro) (confermata l'ora riservata alle RSU) e 4 ore di addestramento nel reparto di assegnazione.

**Contratti a tempo determinato:** saranno utilizzati per un periodo massimo di mesi 11 nell'arco di un biennio; superato tale periodo il lavoratore sarà assunto con contratto a tempo indeterminato.

Tale disciplina non troverà applicazione per i contratti stipulati in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'azienda, nel caso di eventuale applicazione in ogni ambito aziendale degli altri istituti previsti e disciplinati dalla Legge 30 del 2003 (DL 276/2003) e sopra non trattati, si confronterà preventivamente con le RSU.

Negli incontri di cui alla parte 1) INFORMAZIONI punto a) di febbraio e di luglio saranno approfonditi gli elementi e le applicazioni di cui al presente punto 13.

**ART. 14 SALUTE E SICUREZZA**

L'Azienda conferma la disponibilità ad approfondire, nello spirito della legge, con gli RLS le tematiche relative a sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e conseguenti aspetti formativi per il personale neo assunto e per il personale in mobilità interna. A fronte di eventuali nuovi investimenti su impianti o tecnologie innovative la Direzione ne darà preventiva informazione agli RLS.

In caso di necessità di modifica agli attuali DPI in dotazione saranno preventivamente informati gli RLS su motivazioni e DPI proposti, privilegiando possibili intese.

Per i DPI e per gli indumenti di lavoro assegnati è prevista la sostituzione di quelli resi inutilizzabili per strappi o usura.

La direzione conferma la propria disponibilità ad esaminare casi di rotture di lenti correttive o di montature di occhiali correttivi avvenuti durante l'attività lavorativa con partecipazione ai costi di ripristino nei soli casi provati di cause accidentali traumatiche, non riconducibili in alcun modo al comportamento del dipendente, che abbiano comportato o meno infortunio sul lavoro del dipendente.

Al fine del costante e capillare coinvolgimento di tutti i dipendenti, in materia di sicurezza sul lavoro, è prevista a decorrere dal 2011 e per tutto il personale di reparto, almeno un'ora di assemblea/informazione annuale, in aggiunta alle 10 già previste, da organizzarsi a livello di reparto e anche per gruppi limitati, da dedicare al tema della sicurezza e della salute sul lavoro gestita congiuntamente dagli RLS e dal RSPP.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

**ART. 15 INDUMENTI DI LAVORO**

Oltre alla dotazione di lavoro già prevista, annualmente sarà fornito a tutto il personale di reparto, che ne faccia richiesta, il seguente vestiario invernale da lavoro :

- N° 2 felpe
- N° 2 pantaloni invernali

Al personale neo assunto viene consegnata la seguente dotazione :

- 1 paio di calzature antinfortunistiche
- 3 pantaloni da lavoro
- 2 giubbini da lavoro
- 3 t shirt manica lunga
- 3 t shirt manica corta
- 1 giubbotto invernale

Tale dotazione, al personale già in forza, viene prontamente sostituita in caso di usura , rotture accidentali, difetti di fabbricazione o altre cause che ne impediscono l'utilizzo.

**ART. 16 CESTINO TURNO NOTTURNO**

Con decorrenza dal 10 gennaio 2011 il personale in turno notturno dal lunedì al sabato, potrà ritirare all'inizio del turno, presso i locali della mensa, un cestino composto da: 2 panini, uno yogurt, un frutto e una bibita. Il costo del cestino sarà a completo carico dell'Azienda.

Il servizio sarà opportunamente regolamentato al fine di garantire la conservazione dei prodotti ed evitare la preparazione di cestini insufficienti o, al contrario, spreco d'alimenti per cestini non ritirati. A tal fine sarà richiesta la massima collaborazione da parte del personale interessato.

**ART. 17 ANTICIPO STIPENDIO MESE**

Si prevede l'erogazione di massimo 3 anticipi per anno per un importo non superiore ai 700 euro per anticipo. Le richieste dovranno essere presentate entro il terzultimo giorno lavorativo del mese. Saranno accettate massimo 30 richieste al mese. Gli anticipi saranno erogati il primo giorno lavorativo del mese seguente.

**ART. 18 ANTICIPO TFR**

Le parti convengono che sarà possibile richiedere una seconda erogazione per le causali previste dalla legge in materia d'anticipo TFR incluse le ristrutturazioni della 1' abitazione necessarie ai fini della abitabilità documentate da perizia e quanto previsto al punto 7) del presente accordo. Tale seconda erogazione avrà luogo trascorsi almeno cinque anni dalla prima.

L'anticipazione potrà essere richiesta anche al fine di abbattere o estinguere il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale. L'abbattimento o l'estinzione dovrà essere debitamente documentata entro e non oltre 30 giorni dall'erogazione, pena il recupero di quanto anticipato.

**ART. 19 MATURAZIONE RATEI CIGO**

Le parti convengono che, qualora si renda necessario il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria , i ratei del mese interessato maturino normalmente qualora il periodo lavorato risulti pari o superiore alla metà del mese.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.]*

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
*Stabilimento di Vicenza*  
**ANNI 2010-2013**

**ART. 20 DISAGI, INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI**

Le parti hanno condiviso la necessità di rendere più semplice il cedolino paga attraverso un progressivo processo d'accorpamento e/o trasformazione delle varie indennità. Viene pertanto, in questa prima fase, stabilito quanto segue:

- Le attuali indennità Supplemento notturno feriale e Supplemento notturno di sabato, con uguale base di calcolo, confluiscono in un'unica voce denominata Suppl. Notturno Lun/Sab.
- La maggiorazione del 15% ex acc. 4/3/2001, attualmente erogata ad un unico dipendente del reparto Acciaieria, viene soppressa. Al dipendente sarà riconosciuto un aumento del superminimo individuale non assorbibile che sarà quantificato calcolando l'importo medio di quanto erogato nel biennio 2009/2010. Tale importo sarà riparametrato in considerazione dell'incidenza del superminimo sugli istituti contrattuali indiretti (mensilità supplementari e assenze retribuite). Tale riparametratura non dovrà comportare alcuna perdita per il dipendente.
- Le indennità "Professionalità manutentori", "Indennità bisettimanale", "indennità 18,19, 20" e "indennità 21 turni" sono accorpate in unica voce denominata Flessibilità Orario non standard. La base di calcolo sarà quella dell'ex indennità prevista per lavoro su 21 turni.
- L'attuale voce di testata denominata "Merito Collettivo", corrispondente ad euro 7,15 mensili, viene soppressa ed accorpata al premio di produzione di testata.

L'azienda garantisce su tutte le voci soprariportate la clausola di salvaguardia ed il dipendente, nel caso rilevasse una perdita economica, avrà diritto a percepire la differenza.

*[Handwritten signatures and initials, including a prominent signature on the left and several initials on the right, some with names like "M. cd." visible.]*



**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

Le parti convengono inoltre di rivalutare dell' 11% (a regime) le seguenti indennità :

DESCRIZIONE VOCE	Valore attuale	Valore Dal 1.1.10	Valore Dal 1.1.11	Valore Dal 1.1.12	Valore Dal 1.1.13	NOTE
<input type="checkbox"/> disposizione telefonica	2,98	3,13	3,19	3,25	3,31	
<input type="checkbox"/> ind. flex 18-19-20 turni	1,17	1,32	1,35	1,38	1,41	Unica voce <b>Flessibilità Orario non standard</b>
<input type="checkbox"/> ind. flex 21 turni	1,26					
<input type="checkbox"/> ind. bisettimanale	1,19					
<input type="checkbox"/> elem. prof. manutentori	1,17					
<input type="checkbox"/> ind. doppia macchina	0,60	0,63	0,64	0,65	0,66	
<input type="checkbox"/> ind. rischio elettrico turni *	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	Si conferma l'impegno alla semplificazione delle voci entro il 2011
<input type="checkbox"/> ind. rischio elettr. Giornata*	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	
<input type="checkbox"/> disagio tuta meccanici *	0,73	0,77	0,79	0,81	0,83	
<input type="checkbox"/> suppl. notturno sabato	1,57	1,65	1,68	1,71	1,74	Unica voce <b>SUPL. NOTT LUN/SAB</b>
<input type="checkbox"/> suppl. notturno feriale	1,57					
<input type="checkbox"/> suppl. notturno domenica	2,20	2,31	2,36	2,41	2,46	
<input type="checkbox"/> disagio festivo	4,85	5,09	5,19	5,29	5,40	
<input type="checkbox"/> ind. squadra 1° liv.	16,56	17,39	17,74	18,09	18,45	
<input type="checkbox"/> ind. squadra 2° liv.	33,11	34,76	35,45	36,16	36,88	

Le seguenti indennità saranno così rivalutate :

DESCRIZIONE VOCE	Valore attuale	Valore Dal 1.1.10	Valore Dal 1.1.11	Valore Dal 1.1.12	Valore Dal 1.1.13	NOTE
<input type="checkbox"/> disagio tuta laminatoio *	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	
<input type="checkbox"/> indennità area a caldo	0,43	0,47	0,49	0,51	0,53	
<input type="checkbox"/> edr decapaggio	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	

a) Ai manutentori meccanici ed elettrici sarà riconosciuta l'EDR decapaggio per le ore prestate in tale reparto. Modalità e consuntivazione sarà analoga a quanto già in essere per la valorizzazione mensile dell'indennità aree a caldo.

b) Nel caso di riduzione dei volumi produttivi in presenza o meno di Cigo per i reparti coinvolti, il personale in mobilità manterrà le indennità del reparto d'appartenenza.

c) Negli altri casi di mobilità interna il dipendente perderà le indennità del reparto di appartenenza ed acquisirà quelle del reparto di destinazione.

d) Le parti convengono che la contabilizzazione delle indennità nei casi di mobilità interna come sopra indicate abbia luogo su mobilità che riguardano l'intera settimana di calendario.

Le parti si impegnano, mediante appositi incontri, a definire entro il mese di dicembre 2010 i casi in cui compete l'erogazione dell'indennità "mancato uomo".

In caso di turni produttivi di sabato in regime di straordinario comandato, oltre al personale di produzione coinvolto, percepirà la maggiorazione aggiuntiva del 25% anche il personale di manutenzione che abbia lavorato nel o per il reparto interessato dallo straordinario comandato.

n.b.

- E' impegno delle parti ad arrivare, previa intesa tra le parti, alla semplificazione amministrativa delle indennità di cui alla nota in tabella


*[Handwritten signatures and initials]*

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
 Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
 Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

Riepilogo indennità e riferimenti normativi.

INDENNITA'	Rif normativo
DISAGIO FESTIVO	Accordo 22 marzo 2001
AREA A CALDO	Accordo 21 ottobre 1997
E.D.R. DECAPAGGIO	Accordo 21 ottobre 1997
SUPPL.TO NOTTURNO LUN/SAB	Accordo 28 aprile 1988
SUPPL.TO NOTTURNO DOMENICA	Accordo 28 aprile 1988
INDENNITA' BISETTIMANALE	Accordo 21 ottobre 1997
INDENNITA' FLESSIBILITA' 18-19-20 TURNI	Accordo 21 ottobre 1997
INDENNITA' FLESSIBILITA' 21 TURNI	Accordo 21 ottobre 1997
INDENNITA' PROFESS.TA' MANUT.	Accordo 24 settembre 1999
MAGG 33%	nd
INDENNITA' DI CARICO E COLATA	Accordo 3 maggio 2006
VARIE SOGGETTE FUOCHISTI	nd
RISCHIO ELETTRICO GIORNALIERI	Accordo 14 luglio 1993
RISCHIO ELETTRICO TURNISTI	Accordo 14 luglio 1993
DISAGIO TUTA MECCANICI	Accordo 14 luglio 1993
DISAGIO TUTA LAMINATOIO	Accordo 14 luglio 1993
INDENNITA' DOPPIA MACCHINA	Accordo 14 luglio 1993
INDENNITA' SQUADRA EMERGENZA 1° e 2° liv.	Accordo 6 giugno 2003

I requisiti e la precisa regolamentazione è da trarsi dal testo originale dell'accordo e dalla prassi in essere

7      *Ab*      *M. Key*      *FD*      *MEP*      *Im*  


**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**



**ART. 21 PREMIO FEDELTA'**

Gli importi previsti al raggiungimento del requisito d'anzianità aziendale ed a fronte di cessazione del rapporto di lavoro per la sola causale di pensionamento\*/decesso saranno i seguenti:

Anzianità a	Biennio 2010-2011	Biennio 2012-2013
15 anni	1600	1800
20 anni compiuti	2100	2300
25 anni compiuti	2600	2800
30 anni compiuti	3200	3400
35 anni compiuti	3800	4000

Al personale in possesso dei requisiti e già cessato nel corso del 2010 sarà erogata la differenza.

\*qualsiasi causale (vecchiaia, anzianità, inabilità, ecc.)



## **ART. 22 PREMIO DI RISULTATO**

Con il presente accordo il Premio di Risultato viene ampiamente rinnovato per meglio adeguarsi all'evoluzione delle strategie e dei programmi aziendali in un mercato ormai cronicamente instabile e che negli ultimi anni ha portato le aziende a dover compiere importanti e significative riorganizzazioni, oltre che a determinare una maggiore difficoltà di previsione della domanda a medio - lungo termine, non solo in termini quantitativi, ma anche di tipologia di prodotto.

In questo contesto l'individuazione di obiettivi perseguibili con rigidità temporale rischia di diventare un tortuoso esercizio di mera alchimia gestionale che porterebbe a situazioni di costante disallineamento tra dati previsionali con quelli effettivi se considerati appunto solo nell'ambito dell'esercizio di riferimento.

Ciò premesso si ribadisce che il Premio di risultato rimane finalizzato ad un maggior coinvolgimento dei dipendenti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo, efficienza e consolidamento dell'impresa e che sarà erogato solo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il premio sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno d'erogazione mentre i risultati oggetto di verifica per l'eventuale erogazione saranno quelli dell'esercizio precedente.

Il premio sarà erogato con due modalità: una quota costante mensile (su dodici mensilità) ed una quota annua che sarà erogata con le spettanze del mese di marzo dell'anno successivo.

Nel caso d'assunzione nel corso dell'anno di maturazione il premio competerà solo per i mesi di presenza intendendo utile la frazione superiore a 15 giorni di calendario.


In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno per raggiunti requisiti pensionistici o per decesso saranno riconosciuti i ratei di premio maturati sino al momento della cessazione. Il medesimo trattamento verrà riconosciuto al personale con contratto di somministrazione, a termine ed inserimento il cui rapporto si sia interrotto per cause diverse dalle dimissioni.

Per quanto concerne i lavoratori part time il valore economico sarà riproporzionato con riferimento all'orario di lavoro prestato.

Il premio, erogato anche in caso di contratto di somministrazione, s'intende omnicomprensivo d'ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge compreso il trattamento di fine rapporto, in quanto la stessa è già stata considerata in sede di quantificazione.

Le parti si danno inoltre atto che l'erogazione del premio ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento d'esenzione contributiva e/o fiscale,

Eventuali modificazioni del trattamento contributivo attualmente in essere saranno oggetto di riesame.



12

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
 Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
 Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

Il Premio è legato ad obiettivi di produzione e qualità al raggiungimento dei quali l'importo corrisposto per i mesi solari pari a:

Anno	2010	2011	2012	2013
<b>Importo mensile (12 mensilità)</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>

sarà incrementato con l'erogazione del **Premio annuale** che sarà corrisposto con le competenze del mese di marzo dell'anno successivo :

Anno	2010	2011	2012	2013
<b>Importo annuo</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>

Il premio sarà erogato a tutto il personale in forza il giorno di pagamento (15 aprile) e sarà riproporzionato sulla base dei mesi di presenza nell'anno di riferimento (anno precedente)

Ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro sia iniziato in corso d'anno, il Premio annuale sarà erogato sulla base dei ratei mensili maturati.

**Premio Qualità**

Al raggiungimento d'obiettivi di miglioramento Qualità Prodotto con le retribuzioni del mese di marzo dell'Anno successivo in concomitanza con l'erogazione del premio di Risultato Annuale sarà erogato un ulteriore premio il cui importo di partenza si incrementerà senza tetto in proporzione del livello di miglioramento di qualità raggiunto. Vedi schema allegato

**Ricalcolo eventi malattia**

Il premio di risultato annuale e l'ulteriore premio qualità saranno ricalcolati in considerazione degli eventi malattia, (ad esclusione di trattamenti per dialisi, antitumorali ed eventi con ricovero ospedaliero, compreso day hospital) come segue :

eventi	ricalcolo	Note
0	+15%	
Da 1 a 3	=	Premio invariato
4	-30%	
5	-50%	
6	-70%	
Magg di 6	-80%	

*[Handwritten signatures and initials]*

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
Per i dipendenti delle Acciaierie Valbruna S.p.A.  
Stabilimento di Vicenza  
**ANNI 2010-2013**

**ART. 23 UNA TANTUM**

Con la prima mensilità utile e successiva alla firma del presente accordo sarà erogata una "Una Tantum" rappresentata dalla differenza del nuovo importo mensile Ex Premio Qualità valevole per il corrente anno e quanto già erogato.

Con la mensilità di Dicembre saranno erogati gli arretrati relativi alla rivalutazione dei disagi al personale avente diritto

**ART. 24 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per tutti i punti non esplicitamente trattati nel presente accordo restano in vigore gli accordi precedenti in materia.

**ART. 25 QUOTA CONTRATTO**

Ai dipendenti non iscritti a nessun sindacato sarà chiesto una quota di 30 euro a favore delle organizzazioni firmatarie. A tal fine verrà inserito apposito modulo in busta paga.

**ART. 26 DECORRENZA E DURATA**

Tale accordo, composto da 14 pagine, avrà decorrenza dalla data della firma e durata sino al 31 dicembre 2013; resterà comunque in vigore sino a sua sostituzione con nuovo accordo. Le parti confermano che tale accordo esaurisce tutte le richieste di natura economica a livello aziendale sino a tutto il 31 dicembre 2013.


Il presente Accordo si compone di 14 fogli ed è approvato dalle parti che lo sottoscrivono in ciascun foglio presso la sede delle Acciaierie Valbruna S.p.A. in data .....

Letto, confermato e sottoscritto


ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.



OOSS



RSU



*in questo foglio apporre la firma per esteso*